

N. 16287 di rep.

N. 8734 di racc.

**Verbale di Consiglio di Amministrazione di società quotata
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2021 (duemilaventuno),
il giorno 22 (ventidue)
del mese di luglio.

In Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione Davide Croff - della società per azioni denominata:

"SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ PER AZIONI"

in forma abbreviata **"Cattolica Assicurazioni S.p.A."**

con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, capitale sociale di Euro 685.043.940,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Verona: 00320160237, iscritta al R.E.A. di Verona al n. 9962, iscritta all'Albo imprese di assicurazione al n. 1.00012, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 019, (di seguito, anche **"Cattolica"** o la **"Società"**),

procedo alla redazione e sottoscrizione in forma pubblica, ai sensi dell'art. 2375 c.c., del verbale del Consiglio di Amministrazione (punto 12. dell'ordine del giorno) della predetta Società tenutosi mediante mezzi di telecomunicazione (nel rispetto della disciplina emergenziale vigente) in data

22 (ventidue) luglio 2021 (duemilaventuno)

giusta l'avviso di convocazione di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure *infra* riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento del punto 12. dell'ordine del giorno della predetta riunione, alla quale io notaio ho assistito in collegamento dal mio studio in Milano, via Agnello n. 18, è quello di seguito riportato, essendo la trattazione dei restanti punti dell'ordine del giorno oggetto di separata verbalizzazione.

Presiede la riunione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il dott. Davide Croff, il quale, alle ore 12,00, passa a trattare il punto 12. dell'ordine del giorno e chiama me notaio a redigere il relativo verbale.

Il Presidente richiama le constatazioni e dichiarazioni rese in apertura dei lavori di seguito riportate:

- la riunione è stata convocata nei modi e nei termini di statuto, con il seguente

ordine del giorno

(omissis)

12. Modifica ai termini per l'esercizio della delega per l'aumento di capitale attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea dei Soci del 27 giugno 2020;

(omissis);

- oltre ad esso Presidente, sono presenti, tutti audio-video collegati ai sensi di statuto, l'Amministratore Delegato Carlo Ferraresi, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Vicario Camillo Candia, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Luigi Migliavacca e i Consiglieri Elena Vasco, Stefano Gentili, Daniela Saitta, Giulia Staderini, Laura Ciambellotti, Andrea Paolo Rossi e Cristiana Procopio, mentre risulta assente giustificato il Consigliere Roberto Osvaldo Lancellotti;

- per il Comitato di Controllo sulla Gestione sono presenti, sempre audio-video collegati ai sensi di statuto, il Presidente Michele Rutigliano ed i membri Silvia Arlanch e Laura Santori;

- sono altresì presenti il CFO Atanasio Pantarrotas ed il Segretario del Consiglio di Amministrazione Mario Rindone.

Il Presidente pertanto dichiara validamente costituita la riunione ed idonea a deliberare anche sugli argomenti di cui al punto 12. all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente, il quale ricorda che l'assemblea straordinaria degli azionisti della Società tenutasi in data 27 giugno 2020, come da verbale in pari data redatto dal Notaio Maria Maddalena Buoninconti (repertorio n. 363517/32475, registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona DP 1 il 15.05.2020 al n. 17279 Serie 1T), iscritto presso il Registro delle Imprese di Verona in data 23 luglio 2020 ha, fra l'altro, deliberato, "di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile la delega ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o due volte, il capitale sociale entro il 26 giugno 2025, per un importo massimo complessivo di Euro 500 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, anche con limitazione del diritto di opzione e con riserva a favore di soggetti finanziari e/o investitori istituzionali, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di legge, con ogni più ampia facoltà di stabilire, per ciascuna tranche, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, da determinarsi comunque, per la prima tranche, in base al valore del patrimonio netto tenendo conto anche del prezzo medio di quotazione delle azioni nel periodo 1 maggio 2019 - 30 aprile 2020 e, per la seconda tranche, in base al valore del patrimonio netto tenendo conto anche dell'andamento delle quotazioni delle azioni nell'ultimo semestre, e il godimento; di conferire tale delega prevedendo che il Consiglio di Amministrazione possa avvalersi di quanto indicato dall'art. 2439, comma 2, del

Codice Civile e, quindi, stabilendo che il capitale sia comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro il termine indicato dalla delibera del Consiglio" (la "Delega"). La deliberazione assembleare testè menzionata ha formato oggetto del prescritto provvedimento autorizzativo di IVASS in data 22 luglio 2020 n. 0149902/20.

Il Presidente ricorda quindi che, nell'esercizio della suddetta Delega, il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 4 agosto 2020 di cui al verbale in data 5 agosto 2020, n. 15775/8482 di mio rep., iscritto presso il Registro delle Imprese di Verona il 7 agosto 2020 e registrato all'Agenzia delle Entrate di DP I Milano UT APSR il 6 agosto 2020 al n. 56996 serie 1T,

"- esaminata e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le motivazioni ivi risultanti;

- richiamata altresì la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sottoposta all'Assemblea dei Soci del 27 giugno 2020;

- preso atto del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni Cattolica redatto dalla società Deloitte & Touche S.p.A., incaricata della revisione contabile di Cattolica ai sensi dell'art. 158 d.lgs. n. 58/1998;

- preso atto dell'attestazione del Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione che il capitale sociale sottoscritto risulta integralmente versato;

- preso atto delle autorizzazioni delle Autorità competenti prescritte in relazione all'operazione di aumento di capitale e alle altre situazioni presupposte o conseguenti alla stessa correlate;

- in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria dei Soci del 27 giugno 2020;

- visti gli articoli 2438 e 2441 cod. civ.;

- visti gli articoli 158 D. Lgs. 59/98 e 72 Regolamento Consob 11971/99",

ha deliberato, tra l'altro:

"di aumentare a titolo oneroso, e in due tranches, il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro 500.000.000 (cinquecentomilioni), mediante l'emissione di corrispondenti nuove azioni ordinarie senza valore nominale, con limitazione del diritto di opzione per una parte. In particolare, l'aumento di capitale sarà articolato in due tranches, tra loro autonome e distinte quanto a condizioni ed esecuzione, da attuarsi secondo le seguenti modalità:

(i) una prima tranche, dell'importo di complessivi Euro 299.999.999,70 (duecentonovantanovemilioninovecentonovantanove virgola settanta), tra nominale e sovrapprezzo, riservata ad Assicurazioni Generali s.p.a. (con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, codice fiscale e numero d'iscrizione al registro imprese della Venezia Giulia 00079760328) e/o alle società da essa control-

late, da eseguirsi e sottoscriversi entro il 31 (trentuno) ottobre 2020 (duemilaventi), mediante l'emissione di n. 54.054.054 (cinquantaquattromilionicinquantaquattromilacinquantaquattro) nuove azioni ordinarie senza valore nominale, al prezzo unitario di Euro 5,55 (cinque virgola cinquantacinque), di cui Euro 2,55 (due virgola cinquantacinque) da imputare a sovrapprezzo. Con riferimento a tale prima tranche, Euro 111.486.486,38 nominali, nonché Euro 94.763.513,42 a titolo di sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Danni, ed Euro 50.675.675,62 nominali, nonché Euro 43.074.324,28 a titolo di sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Vita;

(ii) una seconda tranche dell'importo massimo di complessivi Euro 200.000.000 (duecentomilioni), tra nominale e sovrapprezzo, da offrirsi in opzione agli azionisti secondo legge e da eseguirsi e sottoscriversi, in via scindibile, successivamente alla data di sottoscrizione della prima tranche di cui dianzi sub (i) ed entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'offerta, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie senza valore nominale, nel numero e al prezzo unitario - e con la imputazione tra capitale e sovrapprezzo - che il Consiglio di Amministrazione si riserva di stabilire nelle forme di legge e nel rispetto della delega ricevuta. Con riferimento a tale seconda tranche, il 68,75% del valore nominale implicito delle azioni sottoscritte, nonché il 68,75% del sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Danni, e il 31,25% del valore nominale implicito delle azioni sottoscritte, nonché il 31,25% del sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Vita;

(iii) ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, cod.civ., il capitale si intenderà aumentato per importi pari alle singole sottoscrizioni via via raccolte, a far data dalle medesime, con espressa autorizzazione per gli amministratori della Società di emettere le azioni di nuova emissione sottoscritte e allo scadere del termine del 31 ottobre 2020 il capitale sarà aumentato, ai sensi dell'art. 2439 cod.civ., di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a quella data; alla data di scadenza del termine per la sottoscrizione della seconda tranche (**comunque non successivo al 28 febbraio 2021**) il capitale sarà aumentato, sempre ai sensi dell'art. 2439 cod.civ., di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte".

Il tutto come meglio descritto e disciplinato nel verbale sopra citato, al quale si rimanda integralmente per quanto qui non riportato.

Il Presidente ricorda inoltre che, il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 11 febbraio 2021 di cui al verbale in data 22 febbraio 2021, n. 16050/8621 di mio rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di DP I Milano UT APSR il 10 marzo 2021 al n. 20021 serie 1T,

"- richiamata la delega conferita dall'assemblea straordinaria dei Soci con delibera del 27 giugno 2020;

- richiamata altresì la delibera del Consiglio di Amministra-

zione di aumento del capitale sociale, adottata in esecuzione della suddetta Delega, del 4 agosto 2020;

- preso atto che, con riferimento alla suddetta delibera di aumento del capitale sociale, è ancora pendente il termine di sottoscrizione relativo alla seconda tranche dell'aumento stesso, essendo detto termine fissato al 28 febbraio 2021",

ha deliberato, tra l'altro:

"di prorogare il termine di sottoscrizione relativo alla seconda tranche dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 4 agosto 2020 (di cui al verbale in data 5 agosto 2020 a rogito notaio Carlo Marchetti di Milano, n. 15775/8482 di Rep., iscritto presso il Registro delle Imprese di Verona il 7 agosto 2020 e registrato all'Agenzia delle Entrate di DP I Milano UT APSR il 6 agosto 2020 al n. 56996 serie 1T), posticipandolo dal 28 febbraio 2021 al 31 luglio 2021".

Il tutto come meglio descritto e disciplinato nel verbale sopra citato, al quale si rimanda integralmente per quanto qui non riportato.

Il Presidente, con riferimento alla seconda tranche dell'aumento di capitale di cui ai punti (ii) e (iii) della sopra citata delibera in data 4 agosto 2020 di cui al verbale in data 5 agosto 2020, n. 15775/8482 di mio rep., illustra al Consiglio la necessità di deliberare in ordine alla ulteriore proroga del termine di sottoscrizione ivi previsto posticipandolo dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

Il Presidente, da ultimo, segnala che le Autorità di Vigilanza sono state informate dall'Amministratore Delegato della proposta testè illustrata.

Il Presidente mette quindi in votazione per appello nominale la seguente proposta di delibera:

PROPOSTA DI DELIBERA

"Il Consiglio di Amministrazione:

- richiamata la delega conferita dall'assemblea straordinaria dei Soci con delibera del 27 giugno 2020;

- richiamata altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione di aumento del capitale sociale, adottata in esecuzione della suddetta Delega, del 4 agosto 2020;

- richiamata inoltre la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 11 febbraio 2021, di cui al verbale in data 22 febbraio 2021, n. 16050/8621 di mio rep., che ha prorogato il termine di sottoscrizione relativo alla seconda tranche dell'aumento di capitale (deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 4 agosto 2020) dal 28 febbraio 2021 al 31 luglio 2021;

- preso atto che, con riferimento alla suddetta delibera di aumento del capitale sociale, è ancora pendente il termine di sottoscrizione relativo alla seconda tranche dell'aumento stesso, essendo stato detto termine prorogato al 31 luglio 2021,

delibera

1.) di ulteriormente prorogare il termine di sottoscrizione relativo alla seconda tranche dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 4 agosto 2020 (di cui al verbale in data 5 agosto 2020 a rogito notaio Carlo Marchetti di Milano, n. 15775/8482 di Rep., iscritto presso il Registro delle Imprese di Verona il 7 agosto 2020 e registrato all'Agenzia delle Entrate di DP I Milano UT APSR il 6 agosto 2020 al n. 56996 serie 1T), come già prorogato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 11 febbraio 2021 (di cui al verbale in data 22 febbraio 2021, n. 16050/8621 di rep. del notaio Carlo Marchetti di Milano, registrato all'Agenzia delle Entrate di DP I Milano UT APSR il 10 marzo 2021 al n. 20021 serie 1T), posticipandolo dal 31 (trentuno) luglio 2021 (duemilaventuno) al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno);

2.) di modificare, in conseguenza di quanto deliberato al precedente punto, l'art. 5.6 (iii) dello statuto sociale come segue:

"(iii) ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, cod.civ., il capitale si intenderà aumentato per importi pari alle singole sottoscrizioni via via raccolte, a far data dalle medesime, con espressa autorizzazione per gli amministratori della Società di emettere le azioni di nuova emissione sottoscritte e allo scadere del termine del 31 ottobre 2020 il capitale sarà aumentato, ai sensi dell'art. 2439 cod.civ., di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a quella data; alla data di scadenza del termine per la sottoscrizione della seconda tranche (comunque non successivo al 31 dicembre 2021) il capitale sarà aumentato, sempre ai sensi dell'art. 2439 cod.civ., di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte." invariato il resto dell'art. 5.6 in tutte le sue parti;

3.) di autorizzare il Presidente e i Vice Presidenti, disgiuntamente tra loro, a depositare e pubblicare ai sensi di legge il testo dello statuto sociale aggiornato a seguito della presente deliberazione;

4.) di riservare al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e ai Vice Presidenti, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per provvedere a quanto necessario all'attuazione delle deliberazioni di cui sopra e per adempiere alle formalità necessarie, ivi incluso il potere di introdurre nelle deliberazioni le eventuali modifiche che fossero richieste dalle competenti Autorità di vigilanza ai fini della o comunque in sede di iscrizione nel registro delle imprese.

Il Consiglio approva unanime per appello nominale.

Il Presidente accerta i risultati della votazione, proclama approvata la delibera di cui sopra.

Quindi, alle ore 12,10, essendosi conclusa la trattazione del sopra indicato argomento all'ordine del giorno, il Presidente passa a trattare i restanti punti, oggetto di separata verba-


lizzazione.

Si allega sotto "A" il testo di statuto sociale che recepisce la modifica sopra deliberata.

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 17,15.

Consta di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine tredici e della quattordicesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio



ALLEGATO "A" AL N. 16287/8734 di rep.



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.

STATUTO

SOCIALE

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

ARTICOLO 1
[Denominazione]

La Società, riveniente dalla trasformazione della "SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA" costituita il 27 febbraio 1896, è denominata "SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ PER AZIONI", brevemente anche "Cattolica Assicurazioni S.p.A."

ARTICOLO 2
[Sede]

- 2.1 La Società ha sede legale in Verona.
- 2.2 La Società, nelle forme richieste, può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, agenzie e dipendenze sia in Italia sia all'estero.

ARTICOLO 3
[Oggetto]

- 3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni ramo di assicurazione, sia in via diretta sia in via di riassicurazione o di retrocessione.
- 3.2 La Società può altresì:
- a) esercitare l'attività di gestione delle risorse dei fondi pensione costituiti ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche, nonché gestire fondi pensione aperti ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto e svolgere le conseguenti operazioni funzionali alle attività di gestione dei fondi pensione;
 - b) svolgere le attività relative alla costituzione e alla gestione delle forme di assistenza sanitaria integrative;
 - c) assumere partecipazioni, sia in Italia sia all'estero, in società aventi scopi analoghi, connessi o comunque ausiliari con i propri, ivi comprese quelle a finalità creditizie, finanziarie, immobiliari o di servizi, e anche assumerne la rappresentanza e la gestione, nonché, nei limiti della normativa vigente, in società che esercitino attività diverse da quelle sopra indicate;
 - d) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse o comunque ausiliarie all'esercizio dell'attività assicurativa e di gestione dei fondi pensione e/o che saranno dal Consiglio di Amministrazione ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale;
 - e) purché in collegamento o connessione o in via strumentale con le attività o le operazioni anzidette, concedere, non in via sistematica e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fidejussioni, garanzie e avalli.
- 3.3 La gestione sociale è ripartita in una gestione relativa ai rami Vita e in una gestione relativa ai rami Danni.
- 3.4 La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni, adotta nei confronti delle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche ("CAP") i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed

efficiente gestione del Gruppo.

ARTICOLO 4

[Durata]

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 ed è prorogabile.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI

ARTICOLO 5

[Capitale sociale]

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 522.881.778,00 ed è suddiviso in n. 174.293.926 azioni prive di valore nominale.

5.2 Ai sensi della normativa vigente, si precisa che:

- a) il capitale sociale è attribuito per euro 359.482.169,52 ai rami Danni e per euro 163.399.608,48 ai rami Vita;
- b) la riserva sovrapprezzo è attribuita per euro 559.508.914,49 ai rami Danni e per euro 193.433.225,98 ai rami Vita;
- c) la riserva di rivalutazione è attribuita per euro 37.231.482,77 ai rami Danni e per euro 25.267.311,57 ai rami Vita;
- d) la riserva legale è attribuita per euro 231.264.730,43 ai rami Danni e per euro 51.272.102,70 ai rami Vita;
- e) le altre riserve sono attribuite per euro 176.227.155,14 ai rami Danni e per euro 3.311.314,36 ai rami Vita;
- f) la riserva da avanzo di fusione e scissione, pari a euro 700.502,17, è interamente attribuita ai rami Danni;
- g) il disavanzo di scissione, pari a euro 141.753.328,00, è interamente attribuito ai rami Danni;
- h) la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è attribuita per euro 33.439.126,88 ai rami Danni e per euro 13.506.158,64 ai rami Vita; la formazione di detta riserva è concomitante all'acquisto di azioni proprie, a valere sulla riserva sovrapprezzo.

5.3 Con delibera adottata dagli Organi sociali competenti ai sensi della normativa vigente e del presente Statuto, tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in coerenza con le specifiche modalità di loro costituzione e/o variazione e nel rispetto dei criteri di cui alla stessa normativa.

5.4 In caso di aumento di capitale, l'attribuzione ai rami Danni o ai rami Vita dell'incremento dell'importo del capitale sociale, degli eventuali sovrapprezzi e interessi di congruaggio, è determinata dall'Assemblea straordinaria ovvero, in caso di delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 cod. civ., dal Consiglio di Amministrazione.

5.5 Con deliberazione del 27 giugno 2020, l'Assemblea straordinaria dei Soci ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la delega ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o due volte, il capitale sociale entro il 26 giugno 2025, per un importo massimo complessivo di Euro 500 milioni,

comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, anche con limitazione del diritto di opzione e con riserva a favore di soggetti finanziari e/o investitori istituzionali, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di legge, con ogni più ampia facoltà di stabilire, per ciascuna tranche, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, da determinarsi comunque, per la prima tranche, in base al valore del patrimonio netto tenendo conto anche del prezzo medio di quotazione delle azioni nel periodo 1 maggio 2019 - 30 aprile 2020 e, per la seconda tranche, in base al valore del patrimonio netto tenendo conto anche dell'andamento delle quotazioni delle azioni nell'ultimo semestre, e il godimento.

5.6 In esercizio della delega di cui al paragrafo che precede, il Consiglio di Amministrazione, in data 4 agosto 2020, ha deliberato di aumentare a titolo oneroso, e in due tranches, il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro 500.000.000 (cinquecentomilioni), mediante l'emissione di corrispondenti nuove azioni ordinarie senza valore nominale, con limitazione del diritto di opzione per una parte. In particolare, l'aumento di capitale sarà articolato in due tranches, tra loro autonome e distinte quanto a condizioni ed esecuzione, da attuarsi secondo le seguenti modalità:

(i) una prima tranche, dell'importo di complessivi Euro 299.999.999,70 (duecentonovantanovemilioninovecentonovantanovemilanoventonovevirgola settanta), tra nominale e sovrapprezzo, riservata ad Assicurazioni Generali s.p.a. (con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, codice fiscale e numero d'iscrizione al registro imprese della Venezia Giulia 00079760328) e/o alle società da essa controllate, da eseguirsi e sottoscriversi entro il 31 (trentuno) ottobre 2020 (duemilaventi), mediante l'emissione di n. 54.054.054 (cinquantaquattromilionicinquantaquattromilacinquantaquattro) nuove azioni ordinarie senza valore nominale, al prezzo unitario di Euro 5,55 (cinquevirgolacinquantacinque), di cui Euro 2,55 (duevirgolacinquantacinque) da imputare a sovrapprezzo. Con riferimento a tale prima tranche, Euro 111.486.486,38 nominali, nonché Euro 94.763.513,42 a titolo di sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Danni, ed Euro 50.675.675,62 nominali, nonché Euro 43.074.324,28 a titolo di sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Vita;

(ii) una seconda tranche dell'importo massimo di complessivi Euro 200.000.000 (duecentomilioni), tra nominale e sovrapprezzo, da offrirsi in opzione agli azionisti secondo legge e da eseguirsi e sottoscriversi, in via scindibile, successivamente alla data di sottoscrizione della prima tranche di cui dianzi sub (i) ed entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'offerta, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie senza valore nominale, nel numero e al prezzo unitario - e con la imputazione tra capitale e sovrapprezzo - che il Consiglio di Amministrazione si riserva di stabilire nelle forme di legge e nel rispetto della delega ricevuta. Con riferimento a tale seconda tranche, il 68,75% del valore nominale implicito delle azioni sottoscritte, nonché il 68,75% del sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Danni, e il 31,25% del valore nominale implicito

delle azioni sottoscritte, nonché il 31,25% del sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Vita;

(iii) ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, cod.civ., il capitale si intenderà aumentato per importi pari alle singole sottoscrizioni via via raccolte, a far data dalle medesime, con espressa autorizzazione per gli amministratori della Società di emettere le azioni di nuova emissione sottoscritte e allo scadere del termine del 31 ottobre 2020 il capitale sarà aumentato, ai sensi dell'art. 2439 cod.civ., di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a quella data; alla data di scadenza del termine per la sottoscrizione della seconda tranches (comunque non successivo al 31 dicembre 2021) il capitale sarà aumentato, sempre ai sensi dell'art. 2439 cod.civ., di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

ARTICOLO 6

[Azioni]

- 6.1 Le azioni sono nominative e indivisibili.
- 6.2 La partecipazione al patrimonio e agli utili è proporzionata alle azioni possedute.
- 6.3 Le azioni possono essere trasferite e sottoposte a vincoli reali nei modi di legge.
- 6.4 Si applicano, per quant'altro in relazione al regime delle azioni e all'esercizio dei diritti sociali, le disposizioni di legge.
- 6.5 Ogni azione dà diritto ad un voto.

ARTICOLO 7

[Domicilio degli azionisti]

Per tutti gli effetti della normativa vigente e del presente Statuto, il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

ARTICOLO 8

[Recesso]

- 8.1 Il recesso dalla Società è ammesso nei casi consentiti dalla legge, con le modalità e con gli effetti previsti dalla normativa vigente.
- 8.2 È escluso il diritto di recesso in caso di proroga della durata della Società ovvero di introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO IV GOVERNO SOCIETARIO

ARTICOLO 9

[Organi e funzioni della Società]

L'esercizio delle attività sociali, secondo le rispettive competenze quali determinate dalla normativa vigente e dal presente Statuto, è demandato:

- a) all'Assemblea;

- b) al Consiglio di Amministrazione, all'interno del quale è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- c) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) all'Amministratore Delegato, ove nominato.

TITOLO V ASSEMBLEA

ARTICOLO 10

[Assemblea]

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla normativa vigente e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 11

[Convocazione]

11.1 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge.

11.2 L'Assemblea è convocata in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, nonché su richiesta dei Soci rappresentanti almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa *pro tempore* vigente.

11.3 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione può convocare l'Assemblea, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando ritenuto necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.

11.4 L'Assemblea è convocata di norma in Verona e, comunque, anche in luogo diverso dalla sede della Società e dal comune stesso, purché in Italia, ove ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso di convocazione predisposto e pubblicato con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

11.5 Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, i Soci che, da soli o congiuntamente ad altri, dispongano dei *quorum* richiesti dalla legge, possono richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

11.6 L'Assemblea non può deliberare sopra materie che non siano state indicate nell'ordine del giorno.

ARTICOLO 12

[Competenze]

12.1 L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, delibera sulle materie a essa attribuite dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

12.2 Sono, in particolare, di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni concernenti:

- a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui agli articoli 22 e 23 del presente Statuto;
- b) la nomina e la revoca, che deve essere debitamente motivata, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e l'elezione del suo Presidente, con le modalità di cui agli articoli 22, 23 e 30 del presente Statuto;
- c) la determinazione, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, nonché dell'indennità di presenza di cui al paragrafo 29.4 del presente Statuto, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 29;
- d) le autorizzazioni per il compimento di atti del Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con parti correlate, in caso di parere negativo da parte del comitato per le operazioni con parti correlate secondo le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 13;
- e) l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore degli Organi della Società e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- f) l'adozione e le modifiche del regolamento assembleare;
- g) ogni altra deliberazione attribuita alla competenza dell'Assemblea ordinaria dalla normativa *pro tempore* vigente.

ARTICOLO 13

[Operazioni con parti correlate]

13.1 Ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla società e messa a disposizione sul sito *internet* della stessa, l'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), codice civile, può autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, nonostante il parere negativo del comitato per le operazioni con parti correlate, qualora, ferme restando le maggioranze di legge, la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario all'operazione, sempre che questi ultimi rappresentino in Assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto (*whitewash*).

13.2 Al fine di valutare la non correlazione dei soci, gli stessi sono tenuti, prima della votazione, a dichiarare eventuali rapporti di correlazione.

ARTICOLO 14

[Riunioni]

14.1 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, si tiene in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, dandone notizia nell'avviso di convocazione, può stabilire per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, una terza convocazione.

ARTICOLO 15

[Intervento]

15.1 Possono intervenire all'assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

ARTICOLO 16

[Rappresentanza]

16.1 I soggetti cui spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea, tramite delega scritta o in via elettronica, in conformità alla normativa vigente.

16.2 La società può designare, per ciascuna Assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale coloro ai quali spetta il diritto di voto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità e nei termini previsti dalla normativa *pro tempore* vigente. La delega al soggetto designato dalla società ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

ARTICOLO 17

[Svolgimento e presidenza]

17.1 Lo svolgimento dell'Assemblea è regolato, oltre che dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dal regolamento assembleare.

17.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario ovvero, in subordine, dall'altro Vice Presidente.

17.3 In caso di assenza o impedimento anche dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano nella carica tra quelli presenti o, in caso di parità di anzianità di carica, dal più anziano d'età; in mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea.

17.4 Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per dirigere i lavori assembleari in conformità alla normativa vigente, al presente Statuto e al regolamento assembleare.

17.5 L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario. Nel caso di Assemblea straordinaria o quando ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio designato dallo stesso Presidente.

ARTICOLO 18

[Validità delle deliberazioni]

18.1 Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la normativa vigente, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 23 per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

18.2 La votazione è palese su tutti gli oggetti posti in deliberazione.

TITOLO VI AMMINISTRAZIONE

CAPO I CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 19

[Composizione]

19.1 La Società è amministrata, secondo il sistema monistico di amministrazione e controllo, da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 13 a un massimo di 15, nominati dall'Assemblea dopo averne stabilito il numero, all'interno del quale è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da 3 membri.

19.2 Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione è composto secondo i seguenti criteri di diversità: *i)* almeno i 2/5 (due quinti) dei componenti deve essere di genere diverso da quello maggiormente rappresentato; *ii)* almeno 1/3 (un terzo) deve avere esperienza di funzioni quali amministratori o sindaci o alti dirigenti con responsabilità strategiche in società che esercitano attività assicurativa o bancaria o finanziaria per almeno sei anni complessivi negli ultimi dodici precedenti la nomina nella Società; dette Società devono essere di dimensioni significative e quindi con un patrimonio netto contabile pari ad almeno euro 30 milioni o con ricavi da vendite e prestazioni pari ad almeno euro 60 milioni oppure avere emesso azioni quotate in un mercato regolamentato o diffuse tra il pubblico in maniera rilevante; *iii)* almeno 1/3 (un terzo) non deve aver compiuto all'atto assembleare di nomina il sessantesimo anno di età. Le liste per la nomina degli Amministratori dovranno essere coerenti con tali criteri e comunque consentire il rispetto degli stessi nella composizione del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i requisiti personali previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto.

ARTICOLO 20

[Requisiti dei membri del Consiglio di Amministrazione]

20.1 Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa vigente.

20.2 Almeno 10 Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ("TUF"), fatti salvi gli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti in capo agli Amministratori ai fini dell'applicazione della normativa di Vigilanza o della normativa di autodisciplina ove recepita dalla Società.

Fermo quanto precede, comunque un Amministratore non può essere considerato indipendente qualora abbia rivestito la carica di Amministratore della Società per un periodo superiore a 9 (nove) anni continuativamente prima della nomina ovvero qualora sia stato Amministratore esecutivo o dipendente della Società, o di società da essa controllata, nel triennio precedente la nomina ovvero ancora sia parente o affine, fino al quarto grado, con uno dei soggetti predetti. Il requisito dell'indipendenza deve essere dichiarato dall'interessato al momento della presentazione delle liste e quindi verificato successivamente alla nomina dal Consiglio di Amministrazione.

20.3 Il venir meno del requisito di indipendenza in capo a un Amministratore, che non sia membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possedere tale requisito secondo la normativa vigente e il presente Statuto.

20.4 Almeno 1 Amministratore deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali.

20.5 Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge e di Vigilanza in

materia di incompatibilità, di requisiti e di divieti di assunzione di cariche, non possono essere eletti Amministratori coloro i quali sono componenti di organi di amministrazione in più di 5 società quotate o società da queste controllate.

20.6 Sono fatte salve le cause di decadenza previste dalla normativa vigente per il venir meno dei requisiti personali degli Amministratori.

20.7 Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione parenti o affini tra loro fino al quarto grado. Nel caso di nomina contemporanea di parenti o affini, rimane in carica quello che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

ARTICOLO 21

[Requisiti dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione]

21.1 I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente per i componenti degli organi di controllo di imprese di assicurazione emittenti azioni quotate in mercati regolamentati. Essi devono altresì possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, TUF ovvero da altre disposizioni di Vigilanza.

21.2 Almeno 1 membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali.

21.3 Il venir meno dei requisiti previsti nel presente articolo 21 determina la decadenza dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione dalla carica di Amministratore.

ARTICOLO 22

[Presentazione delle liste di candidati]

22.1 Gli Amministratori sono eletti, alla scadenza del Consiglio di Amministrazione ovvero in caso di sostituzione di uno o più Amministratori cessati per altre cause fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, sulla base di liste formate nell'osservanza della normativa vigente e del presente Statuto, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci.

22.2 Il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista.

22.3 Se il Consiglio di Amministrazione presenti una lista, tale lista deve essere composta nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto. La lista del Consiglio di Amministrazione è depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nell'osservanza di quanto previsto al paragrafo 22.6.

22.4 Se i Soci presentino una lista, tale lista deve essere composta nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno 2,5% del capitale sociale. Fermo l'obbligo di produrre l'attestazione relativa alla titolarità della partecipazione detenuta secondo la normativa vigente, i Soci presentatori devono contestualmente al deposito sottoscrivere la lista. Ciascuna sottoscrizione è accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di

identità. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nell'osservanza di quanto previsto al paragrafo 22.6.

22.5 Le liste, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto, sono divise in due sezioni, in ciascuna delle quali i candidati sono ordinati in numero progressivo. Nella prima sezione delle liste sono indicati i candidati alla carica di Amministratore non candidati alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nella seconda sezione delle liste sono indicati i candidati alla carica di Amministratore candidati anche alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. I candidati della seconda sezione delle liste devono possedere i requisiti indicati al paragrafo 21.1 del presente Statuto. 1 candidato della seconda sezione delle liste deve essere revisore legale iscritto nel relativo Registro.

In sede di presentazione delle liste, viene indicato quale candidato è proposto come Amministratore delegato.

22.6 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede della Società, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche in sede di Codice di autodisciplina raccomandato per le società quotate in un mercato regolamentato) e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore e di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, con indicazione specifica nel *curriculum* delle esperienze professionali e delle azioni della Società a quella data possedute direttamente o indirettamente.

22.7 Se, alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste presso la sede della Società, sia presentata una sola lista, quale che sia la sua composizione, il termine per il deposito delle liste è prorogato sino al terzo giorno di calendario successivo alla predetta scadenza e la soglia prevista dal paragrafo 22.4 è ridotta alla metà.

ARTICOLO 23

[Votazione e nomina]

23.1 Ogni Socio può votare solo una lista.

23.2 Se sia presentata solo una lista, tutti gli Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nelle rispettive sezioni. La carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione dell'unica lista.

23.3 Se siano presentate più liste:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nelle rispettive sezioni, 4/5 degli Amministratori; in particolare, dalla seconda sezione della Lista di Maggioranza sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati, 2 Amministratori, che assumono la carica di membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione; gli altri Amministratori sono tratti dalla prima sezione della Lista di Maggioranza sempre nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono in essa indicati;
- b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, che non sia collegata, secondo la normativa vigente, alla Lista di Maggioranza ("Lista di

Minoranza”), sono tratti 1/5 degli Amministratori e, precisamente, il candidato indicato al primo posto della seconda sezione della Lista di Minoranza e i rimanenti candidati indicati ai primi posti della prima sezione della Lista di Minoranza (“Amministratori di Minoranza”); se tali candidati non assicurino il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, sono eletti quali Amministratori di Minoranza i successivi candidati della prima sezione della Lista di Minoranza e il primo successivo candidato della seconda sezione della Lista di Minoranza che assicurino il rispetto di tale normativa; in mancanza di candidati idonei nella prima e nella seconda sezione della Lista di Minoranza, sono eletti quali Amministratori di Minoranza gli altri candidati idonei della prima e della seconda sezione della Lista di Minoranza; l’Amministratore di Minoranza tratto dalla seconda sezione assume la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;

- c) se nessuno dei candidati della Lista di Minoranza assicuri il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori di Minoranza sono tratti dalle eventuali ulteriori liste secondo l’ordine dei voti dalle stesse conseguite e secondo le sezioni delle liste stesse;
 - d) se non vi siano ulteriori liste ovvero le stesse non presentino candidati che assicurino il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, gli ulteriori Amministratori sono tratti dalla Lista di Maggioranza.
- 23.4 Se la Lista di Maggioranza non indichi un numero di candidati sufficiente a completare il Consiglio di Amministrazione:
- a) dalla Lista di Maggioranza sono tratti tutti i candidati ivi indicati, nell’ordine progressivo previsto per entrambe le sezioni, fatto salvo quanto di seguito stabilito;
 - b) dalla Lista di Minoranza sono tratti gli Amministratori di Minoranza;
 - c) tutti i restanti Amministratori mancanti per completare il Consiglio di Amministrazione sono tratti, nel rispetto delle disposizioni relative alla sua composizione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto, dalla Lista di Minoranza; in tal caso, qualora dalla Lista di Minoranza sia tratta la maggioranza degli Amministratori, la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione della lista dalla quale sia tratto il minor numero di Amministratori;
 - d) in caso di insufficienza di candidati nella Lista di Minoranza, i restanti Amministratori sono tratti dalle eventuali ulteriori liste nell’ordine dei voti dalle stesse conseguite.
- 23.5 La nomina del Consiglio di Amministrazione deve rispettare l’equilibrio tra generi nonché i criteri di diversità di cui all’articolo 19.3 del presente Statuto, fatto comunque salvo quanto previsto in via inderogabile dalla legge, e quindi le seguenti forme:
- a) le liste devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell’equilibrio tra generi nonché i criteri di diversità almeno in proporzione tale da rispettare la misura minima richiesta dall’articolo 19.3 del presente Statuto;
 - b) nel caso di sostituzione di cui all’articolo 24 del presente Statuto, le nomine devono essere effettuate nel rispetto del criterio di riparto tra generi e di diversità

previsto dall'articolo 19.3 del presente Statuto in relazione alla situazione attestata a quel momento.

23.6 Se, per qualsiasi ragione ovvero in ogni caso, la nomina di uno o più Amministratori non potesse essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo 23, l'Assemblea delibera, ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e del presente Statuto, a maggioranza relativa fra i candidati proposti nella stessa Assemblea.

ARTICOLO 24

[Sostituzione]

24.1 Se vengano a cessare, per qualsiasi motivo, Amministratori diversi dai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, il Consiglio di Amministrazione provvede tramite cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ..

24.2 Se vengano a cessare, per qualsiasi motivo, Amministratori che sono membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, subentra il primo dei candidati idonei che risulti non eletto della seconda sezione della lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire; in mancanza, subentra il primo dei candidati idonei che risulti non eletto della prima sezione della lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire. In mancanza di candidati idonei nella lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire, il membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione venuto a cessare è sostituito dall'Assemblea da convocarsi senza indugio.

24.3 Nel caso di cessazione anticipata del Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, la presidenza è assunta dal membro dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione a lui subentrato.

24.4 L'Assemblea provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati con delibera assunta a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di cui al paragrafo 22.1 del presente Statuto.

ARTICOLO 25

[Riunioni]

25.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di massima con cadenza mensile, nonché quando il suo Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, con istanza motivata, dall'Amministratore Delegato, ove nominato, o da almeno due Amministratori.

25.2 L'avviso di convocazione è inviato a ciascun Amministratore con comunicazione a mezzo posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire e conservare prova dell'avvenuto ricevimento, contiene l'indicazione, anche sintetica, degli argomenti da trattare, del luogo e dell'ora della riunione ed è spedito almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso d'urgenza, 1 giorno prima. Le riunioni si tengono di norma presso la sede della Società o comunque altrove, purché in Italia.

25.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.

25.4 Il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito, anche senza avviso di convocazione, allorquando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

25.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, ricevere,

trasmettere e visionare documenti e intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

ARTICOLO 26

[Deliberazioni]

26.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con voto palese.

26.2 Fatta eccezione per le delibere indicate ai paragrafi 27.4 e 30.1 del presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti. A parità di suffragi, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 27

[Competenze]

27.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, fatto salvo quanto per legge e per Statuto è espressamente riservato all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione guida ed indirizza la società e la sua gestione, nel rispetto e secondo le disposizioni, oltre che di legge, di regolamento dell'Autorità di vigilanza di settore.

27.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e di Statuto, di disposizioni regolamentari e di Vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e budget;
- b) le linee d'indirizzo e i profili generali riguardanti la generazione di valore, la sostenibilità, i livelli di rischio;
- c) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri dell'Amministratore Delegato, ove nominato, nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui al paragrafo 30.1 del presente Statuto;
- d) la nomina di uno o più Direttori Generali, con l'adozione delle relative condizioni contrattuali, il conferimento dei poteri e l'individuazione delle funzioni nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;
- e) l'approvazione del sistema di governo e l'assetto organizzativo-funzionale della Società e del Gruppo e del sistema delle deleghe e dei poteri e la cura della sua adeguatezza nel tempo;
- f) la valutazione del generale andamento della gestione e la verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- g) lo stanziamento di un fondo annuo per la promozione dell'immagine della Società in relazione ai principi di sostenibilità e di responsabilità sociale. Tale stanziamento verrà deliberato in sede di budget annuale in correlazione all'andamento economico della Società;
- h) le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS;
- i) l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale

e procedurale delle operazioni con parti correlate secondo la normativa vigente;
j) la gestione e la cura delle informazioni societarie, privilegiate e d'interesse del mercato, nonché di quanto opportuno per il dialogo con i Soci.

27.3 Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443 cod. civ., spettano al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'articolo 2436 cod. civ., le deliberazioni di cui all'articolo 2365, comma 2, cod. civ..

27.4 Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori in carica, può avocare delibere relative a materie che ricadono nelle attribuzioni delegate all'Amministratore Delegato, ove nominato.

27.5 Il Consiglio di Amministrazione può adottare un regolamento avente a oggetto le competenze e le modalità di funzionamento dello stesso Consiglio.

ARTICOLO 28

[Flussi informativi]

Con periodicità almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione è informato a cura del suo Presidente, sulla base di relazioni dell'Amministratore Delegato, ove nominato, e/o del Direttore generale, ove nominato, sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sull'attività e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale della Società e delle società controllate, con particolare attenzione a eventuali operazioni per le quali sia ravvisato un interesse, per conto proprio o di terzi, di componenti del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ove nominato, e/o con il Direttore Generale, ove nominato, cura che adeguata informazione sia prontamente fornita al Consiglio di Amministrazione in caso di eventi o situazioni straordinari d'interesse della Società.

ARTICOLO 29

[Remunerazione]

29.1 Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonché un compenso determinato dall'Assemblea, in via complessiva sia per i componenti del Consiglio di Amministrazione, sia per la partecipazione ai Comitati endoconsiliari sia per le cariche speciali determinate dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per l'eventuale carica di Amministratore Delegato la cui remunerazione è rimessa al Consiglio di Amministrazione, come pure è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione la ripartizione dell'importo complessivo determinato dall'Assemblea.

29.2 L'Assemblea stabilisce un compenso specifico per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, che è determinato in misura fissa ed uguale, ma con un'apposita maggiorazione per il Presidente dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione.

29.3 Il Consiglio di Amministrazione provvederà a quanto di competenza circa le politiche di remunerazione e di incentivazione, anche tenendo conto di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari applicabili e dal Codice di autodisciplina.

29.4 Agli Amministratori spetta, altresì, una indennità di presenza il cui importo è determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 12 del presente

Statuto, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo sulla Gestione e di ogni altro Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO II PRESIDENTE, VICE PRESIDENTI, AMMINISTRATORE DELEGATO, SEGRETARIO

ARTICOLO 30

[Nomina di Presidente, Vice Presidenti, Amministratore Delegato, Segretario]

30.1 Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori in carica, provvede alla nomina, tra i suoi membri, del Presidente, del Vice Presidente Vicario, di un altro Vice Presidente e di un Segretario, e alla loro revoca. Con le stesse modalità può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e può provvedere in qualsiasi momento alla sua revoca ovvero a una ridefinizione o limitazione dei suoi poteri.

Non possono essere nominati alla carica di Presidente o Vice Presidente coloro che hanno ricoperto la relativa specifica carica continuativamente per i tre precedenti mandati, ove svolti ognuno per almeno i 2/3 (due terzi) della prevista relativa durata. In ogni caso, coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente o Vice Presidente per il predetto periodo potranno essere nominati nuovamente alla medesima carica solo dopo che siano trascorsi almeno 5 anni dalla cessazione rispettivamente dalla carica di Presidente o Vice Presidente.

30.2 I soggetti così nominati restano nella carica fino alla cessazione del loro mandato come Amministratori, sempre fatta salva ogni ipotesi di loro revoca.

30.3 Non sono cumulabili la carica di Presidente con tutte le altre previste al paragrafo 30.1, nonché la carica di Vice Presidente Vicario o Vice Presidente con quella di Amministratore Delegato o di Segretario.

30.4 Il Segretario è nominato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero tra i dirigenti o funzionari della Società.

ARTICOLO 31

[Presidente del Consiglio di Amministrazione]

31.1 Il Presidente, oltre a esercitare le altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite, nei modi opportuni, a tutti i partecipanti.

31.2 Il Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ove nominato:

- a) promuove l'efficiente funzionamento del sistema di governo societario nel suo complesso, nonché degli Organi e dei Comitati della Società, svolgendo compiti di coordinamento tra gli stessi;
- b) favorisce la dialettica interna al Consiglio di Amministrazione, in particolare tra componenti esecutivi e non esecutivi;

- c) segue l'andamento generale del Gruppo, curando le relazioni con le società controllate;
- d) sovrintende alle relazioni esterne, istituzionali e con le Autorità pubbliche e di Vigilanza;
- e) cura i rapporti e il dialogo con i Soci.

Il Presidente non può avere competenze o funzioni esecutive.

31.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario ovvero, in subordine, dall'altro Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche dei Vice Presidenti, dall'Amministratore più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano d'età.

31.4 La sottoscrizione degli atti della Società da parte del sostituto attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 32

[Amministratore Delegato]

32.1 L'Amministratore Delegato, ove nominato, svolge le funzioni attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, all'Amministratore Delegato devono essere riconosciute, nell'ambito sempre degli indirizzi generali, programmatici e strategici deliberati dal Consiglio e sotto la sua vigilanza, le funzioni di:

- a) sovrintendere alla gestione della Società e del Gruppo;
- b) curare l'esecuzione della strategia della Società e del Gruppo;
- c) curare l'attuazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio; in particolare, definire in dettaglio l'assetto organizzativo dell'impresa, i compiti e le responsabilità delle unità operative di base, nonché i processi decisionali in coerenza con le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione;
- d) dare attuazione alle delibere ed indirizzi (ivi inclusi quelli strategici) del Consiglio di Amministrazione;
- e) attuare le politiche inerenti al sistema di governo societario, nel rispetto dei ruoli e dei compiti ad esso attribuiti;
- f) curare il mantenimento della funzionalità e dell'adeguatezza complessiva dell'assetto organizzativo dell'impresa;
- g) determinare le direttive operative per la struttura direzionale;
- h) formulare al Consiglio, nei limiti delle proprie competenze, proposte in merito alla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo nonché alla predisposizione di piani industriali e/o finanziari e dei budget della Società e del Gruppo, e all'adeguamento ed al rafforzamento del sistema di governo societario;
- i) proporre gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottoporre al Consiglio il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;
- j) proporre quanto da lui ritenuto opportuno per la migliore e proficua gestione dell'impresa.

32.2 L'Amministratore Delegato riferisce con cadenza di regola mensile e comunque trimestrale al Consiglio sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Egli riferisce altresì trimestralmente al Consiglio sui risultati della Società, delle principali società controllate e del Gruppo nel suo complesso. In ogni caso, il Presidente può chiedere all'Amministratore Delegato di riferire senza indugio su specifiche questioni e situazioni.

32.3 In caso di mancanza dell'Amministratore Delegato, le funzioni e le competenze di cui sopra saranno riferite al Direttore Generale.

CAPO III COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

ARTICOLO 33 [Competenze]

33.1 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione, nell'ambito dei compiti assegnati dalla normativa vigente:

- a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie;
- b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema di controllo interno della Società, nonché del sistema amministrativo e contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione anche in relazione al Gruppo;
- c) vigila sull'efficienza di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e sull'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze rilevate;
- d) è sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
- e) vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dalla normativa di autodisciplina e di Vigilanza;
- f) propone all'Assemblea la società di revisione a cui attribuire la revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni, vigila sul suo operato e scambia con essa le informazioni rilevanti per l'espletamento delle rispettive funzioni;
- g) esercita i compiti assegnati dall'articolo 19 del d.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 al comitato per il controllo interno e la revisione contabile;
- h) riferisce alle Autorità di Vigilanza ai sensi della normativa vigente;
- i) riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio;
- j) previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca l'Assemblea ai sensi del paragrafo 11.3;
- k) esprime pareri nel caso la normativa vigente sull'organo di controllo lo richieda.

33.2 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione si coordina con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con il Comitato Controllo e Rischi per le informative di comune interesse.

33.3 I responsabili delle funzioni e delle strutture di controllo interno riferiscono al Comitato per il Controllo sulla Gestione le informazioni rilevanti per l'espletamento dei suoi compiti di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei componenti dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione. Le relazioni delle funzioni e delle strutture di controllo interno devono essere direttamente trasmesse dai rispettivi responsabili al Comitato per il Controllo sulla Gestione.

33.4 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione opera in stretto raccordo con gli organi di controllo delle società controllate, promuovendo il tempestivo scambio di ogni informazione utile.

ARTICOLO 34

[Funzionamento]

34.1 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione può adottare un regolamento avente a oggetto le modalità di suo funzionamento, previo esame e parere da parte del Consiglio di Amministrazione.

34.2 Le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei componenti presenti. A parità di suffragi, prevale il voto del Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

34.3 Le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione possono essere tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza nel rispetto, per quanto applicabile, del paragrafo 25.5 del presente Statuto.

ARTICOLO 35

[Poteri]

35.1 Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge, spettano ai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, anche individualmente:

- a) il potere di richiedere notizie e informazioni agli altri Amministratori o agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate, che sono fornite a tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- b) il potere di richiedere al Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione la convocazione dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione, indicando gli argomenti da trattare;
- c) il potere, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di convocare il Consiglio di Amministrazione;
- d) il potere di avvalersi di dipendenti della Società per l'espletamento delle proprie funzioni.

35.2 Al Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta il potere di procedere in qualsiasi momento, anche attraverso un componente appositamente delegato, ad atti di ispezione e controllo.

CAPO IV COMITATI CONSILIARI

ARTICOLO 36

[Comitati consiliari]

36.1 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno, definendone con regolamenti specifici compiti e funzionamento:

- a) un Comitato Controllo e Rischi composto da 3 o 5 membri;
- b) un Comitato per la Remunerazione composto da 3 o 5 membri;

- c) un Comitato per le Nomine composto da 3 o 5 membri;
- d) un Comitato Parti Correlate composto da 3 membri;
- e) un Comitato per il governo societario, la sostenibilità e la generazione di valore composto da 3 o 5 membri.

Il Presidente di uno dei Comitati di cui sopra non può contemporaneamente assumere la presidenza di altri comitati. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione non possono assumere la presidenza di comitati endoconsiliari di cui sopra, né essere membro di essi ma hanno facoltà di assistere ai lavori degli stessi, previo accordo con i rispettivi presidenti, fatto salvo quanto per il Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione eventualmente disposto in via di autodisciplina o di regolamento interno.

I Presidenti dei singoli Comitati informano tempestivamente il Presidente del Consiglio di amministrazione, in tempo utile e comunque almeno il giorno prima delle riunioni del Consiglio di amministrazione, in relazione ai temi oggetto di trattazione da parte dei Comitati, circa gli esiti dei lavori dei Comitati.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di accorpate le funzioni attribuite ai Comitati previsti dal presente paragrafo 36.1 in un unico o più Comitati o provvedere a una loro diversa distribuzione, come pure di riservare in capo al Consiglio stesso alcuni dei compiti spettanti ai Comitati.

36.2 Il Consiglio di Amministrazione può formare al proprio interno Commissioni transitorie, determinandone la composizione.

36.3 Le attribuzioni, comunque di natura istruttoria e/o propositiva, e il funzionamento dei Comitati consiliari sono regolati ovvero monitorati dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO V RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 37

[Firma sociale]

37.1 La firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, singolarmente ai due Vice Presidenti; spetta inoltre, nell'ambito dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato, ove nominato.

37.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare la firma singolarmente anche ad altri Amministratori, che non assumono la qualifica di amministratori delegati, o anche ad altre persone di volta in volta designate dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

37.3 Per gli atti di ordinaria amministrazione la firma sociale spetta al Direttore Generale o ai Direttori Generali, ove nominati, i quali possono delegarla a dirigenti, dipendenti, collaboratori della Società o di società del Gruppo e a terzi mediante procure anche per categorie o insiemi di atti ovvero procure speciali.

37.4 Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle Autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie o che siano richiesti a ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 38

[Rappresentanza in giudizio]

38.1 La rappresentanza della Società in giudizio spetta disgiuntamente e singolarmente al Presidente, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, ove nominato, e al Direttore Generale o ai Direttori Generali, ove nominati, con facoltà di delega. Sono salve le eventuali ulteriori indicazioni da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi del paragrafo 27.3 del presente Statuto.

38.2 Ai soggetti individuati nel paragrafo 38.1 e ai soggetti dai medesimi delegati compete la facoltà, anche a mezzo di procuratore speciale, di proporre e rimettere querela, fare denuncia di reato, costituirsi parte civile e rinunciare alla relativa azione in nome della Società.

TITOLO VII DIREZIONE GENERALE, DIRIGENTE PREPOSTO, REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 39

[Direzione Generale]

Il Direttore Generale o i Direttori Generali, ove nominati, esercitano la loro funzione secondo i poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione e riferiscono all'Amministratore Delegato, ove nominato.

ARTICOLO 40

[Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari]

40.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Comitato per il Controllo sulla Gestione, provvede alla nomina, ai sensi dell'articolo 154-*bis* TUF, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione del suo compenso.

40.2 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per almeno un triennio.

40.3 Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla normativa vigente.

40.4 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvede in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti dalla normativa vigente e del Bilancio.

ARTICOLO 41

[Società di revisione]

La revisione legale dei conti è affidata a una società di revisione secondo la normativa vigente.

TITOLO IX BILANCIO

ARTICOLO 42

[Esercizio sociale, Bilancio]

42.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

42.2 Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni applicabili, tra le quali quelle della normativa speciale per le imprese di assicurazione.

ARTICOLO 43

[Destinazione degli utili]

43.1 L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all'approvazione del Bilancio, la destinazione degli utili ovvero la distribuzione di riserve disponibili a tale scopo nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto.

43.2 Gli utili netti risultanti dal Bilancio regolarmente approvato, dedotte le quote destinate per legge alla riserva legale e a ogni altra eventuale destinazione inderogabile, saranno a disposizione dell'Assemblea per le destinazioni che essa riterrà di deliberare. In particolare, sempre previa deliberazione assembleare e fatte salve indicazioni di legge o di Vigilanza regolamentare, possono essere destinati comunque fino al 6% dell'importo complessivo distribuibile, quale derivante da utili e/o riserve disponibili, alla Fondazione Cattolica Assicurazioni per le sue finalità istituzionali, comunque tenendo conto della media delle distribuzioni erogate in favore di tale ente negli ultimi tre esercizi.

43.3 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

43.4 I dividendi non riscossi dal Socio e prescritti a termini di legge sono della Società e attribuiti alla riserva dividendi.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 44

[Liquidatori]

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione, fatto comunque salvo quanto previsto in via inderogabile dalla legge. Sono Liquidatori di diritto gli Amministratori in carica.

ARTICOLO 45

[Disposizioni transitorie]

Tutte le modifiche al presente Statuto introdotte dall'Assemblea straordinaria del 31 luglio 2020 troveranno applicazione con decorrenza dal 1° aprile 2021.

* * *

F.TO CARLO MARCHETTI NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di VERONA

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 23 LUGLIO 2021

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

